

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **601/1988** (ECLI:IT:COST:1988:601)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **12/05/1988**

Deposito del **31/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **08/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **11733**

Atti decisi:

N. 601

## ORDINANZA 12-31 MAGGIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo e terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Del Prete Luigia e Ciatelli Donato ed altri, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il proprietario di un fondo ne aveva richiesto la disponibilità per eseguirvi opere di miglioramento e trasformazione, il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 5 luglio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi primo e terzo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), nella parte in cui consente al proprietario, oltre che al conduttore, tali addizioni e migliorie negli impianti produttivi e nei fabbricati rurali;

che il giudice a quo osserva come la norma impugnata, nel consentire al proprietario siffatti interventi sul fondo affittato, vanifichi in concreto le condizioni in cui si esplica il diritto al lavoro del conduttore, privandolo dei mezzi di sussistenza e sacrificandone la libertà d'iniziativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che la norma impugnata consente sia al proprietario che all'affittuario del fondo l'esecuzione di "opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modificano la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni culturali delle zone in cui è ubicato il fondo";

che proprio la previsione a favore di entrambe le parti del rapporto di affitto delle descritte facoltà d'intervento sul fondo assicura quel temperamento degli opposti interessi nel quale si sostanzia il senso dell'espressione "equi rapporti sociali", come da questa Corte recentemente argomentato nella sentenza n. 437 del 1988;

che, inoltre, lo specifico interesse dell'affittuario all'esecuzione di quanto sia necessario al miglioramento del fondo, trova un'appropriata tutela nel diritto di surrogarsi al locatore nell'effettuazione o nel completamento delle opere, ora espressamente riconosciutagli dall'ultimo comma del medesimo art. 16 qui impugnato;

che le forme procedurali descritte dalla norma impugnata dal secondo comma in poi, oltre ad assicurare il contraddittorio delle parti, consentono - attraverso le funzioni decisorie attribuite all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura un diretto controllo pubblico circa la congruità delle opere rispetto alle condizioni richieste dalla legge;

che, pertanto, la proposta questione è palesemente priva di fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo e terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*